

LA CESSIONE D'AZIENDA

Nella cessione d'azienda (o di ramo d'azienda) è prevista la responsabilità solidale dei debiti tributari, e delle connesse sanzioni, maturati nell'anno in corso alla data dell'atto di cessione e nei due precedenti. Quindi sia il venditore che l'acquirente possono essere chiamati al pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. La responsabilità sussiste sia nel caso di violazioni non contestate che contestate.

A tutela dell'acquirente sono previste però alcune limitazioni: in primis il beneficio di preventiva escussione del venditore, per il quale l'Agenzia delle Entrate deve tentare prima di recuperare il proprio credito da quest'ultimo. Poi va ricordato che l'acquirente può essere chiamato al pagamento nel limite del valore dell'azienda acquisita. L'importo massimo del debito tributario che può essere chiesto all'acquirente è quello risultante dagli atti dell'amministrazione finanziaria e/o dagli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, risultante alla data di trasferimento dell'azienda (o del ramo d'azienda).

Per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese è stata prevista una forte tutela a favore dell'acquirente, ovvero la possibilità di chiedere all'ufficio territorialmente competente una certificazione da cui risulti l'esistenza delle contestazioni in corso nonché di quelle definite per le quali i debiti non sono ancora stati onorati, noti come certificazione dei carichi pendenti e verifica dell'esistenza delle contestazioni in corso. Se i certificati hanno esito negativo o se non sono rilasciati entro 40 giorni dalla richiesta, hanno effetto liberatorio per l'acquirente il quale non potrà essere chiamato al pagamento di alcuna somma. La richiesta di tale certificato è concessa ad entrambe le parti, sia venditore che acquirente.

Le garanzie sopra esposte non operano in un solo caso, quando il trasferimento è effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante, si tratta quindi di un trasferimento attuato con "frode dei crediti tributari". Ciò è stato previsto per evitare che l'Agenzia delle Entrate si trovi priva di beni da aggredire qualora con la cessione ci si privi dell'azienda al solo fine di sottrarsi al pagamento delle imposte. L'intento fraudolento di una simile cessione vanifica ogni garanzia. Viene meno il beneficio di preventiva escussione e può essere chiesto anche il pagamento dei debiti tributari successivi al trasferimento dell'azienda, come ad esempio le imposte sulla plusvalenza da cessione incassata dal venditore (d. lgs. 472/97). Questa disposizione trova applicazione anche in caso di accordo contrattuale che preveda il contrario. La frode va comunque provata dall'Agenzia delle Entrate

nell'atto di accertamento notificato dall'ufficio dimostrando l'intenzione fraudolenta del cedente.